

ASSICURAZIONE "DIFESA LEGALE"



Contraente:

COMUNE DI LARI
Piazza Vittorio Emanuele II
56035 Lari – Pisa

Partita IVA: 00350160503

Periodo di efficacia dell'assicurazione:

- Effetto dalle ore 24 del: 30/04/2009
- Scadenza alle 24 del: 30/04/2012
- Prima scadenza alle ore 24 del: 30/04/2010
- Frazionamento: annuale

Premio:

Prima rata		
premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
€	€	€
Rate successive		
premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
€	€	€

01.	DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	3
02.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	3
02.01.	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	3
02.02.	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	3
02.03.	Modifiche dell'Assicurazione	4
02.04.	Aggravamento del rischio	4
02.05.	Diminuzione del rischio	4
02.06.	Assicurazione presso diversi Assicuratori.....	4
02.07.	Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto.....	4
02.08.	Denuncia di sinistro.....	4
02.09.	Periodo di assicurazione	4
02.10.	Oneri Fiscali.....	4
02.11.	Foro competente	4
02.12.	Riferimento alle Norme di Legge	4
02.13.	Interpretazione del contratto	5
03.	ATTIVITÀ ASSICURATA.....	5
04.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI DIFESA	6
04.01.	Definizioni Specifiche	6
04.02.	Oggetto dell'assicurazione	6
04.03.	Esclusioni	6
04.04.	Oneri assicurati.....	7
04.05.	Delimitazioni ed esclusioni ulteriori.....	7
04.06.	Inizio e termine della garanzia	7
04.07.	Limiti territoriali	7
04.08.	Durata della polizza.....	8
04.09.	Calcolo del premio	8
04.10.	Obblighi dell' assicurato in caso di sinistro	8
04.11.	Liquidazione delle spese.....	8
04.12.	Clausola di legittimazione.....	8
04.13.	Regolazione del premio.....	8
04.14.	Massimale	9
05.	NORME DIVERSE.....	9
05.01.	Clausola di Coassicurazione e condelega.....	9
05.02.	Clausola broker	9
05.03.	Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio.....	10
06.	Somme assicurate e premi netti annui	10

01. DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Broker:	il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè la BSP Broker di Assicurazioni S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Franchigia:	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal contraente alla Società;
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione che viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
Scoperto:	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società:	l'impresa assicuratrice;

02. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

02.01. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato/Contraente o relativamente a circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

02.02. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/04/2009, con copertura dallo stessa data anche se lo Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 45 giorni successivi. Il termine di comperto di 45 giorni resta valido per le successive scadenze annuali e per eventuali rinnovi, proroghe, variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo

ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze

02.03. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazione dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

02.04. Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Salvo quanto previsto al secondo comma del punto 02.01.

02.05. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

02.06. Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esentato dall'obbligo di fornire a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve però darne avviso a tutti gli Assicuratori ed é tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società é tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

02.07. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Negli altri casi di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre ai premi scaduti e rimasti insoddisfatti, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si é verificata la causa che ha provocato la risoluzione;

02.08. Denuncia di sinistro

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto alla società o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il settore competente; l'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo

02.09. Periodo di assicurazione

La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del 30/04/2009 e scadrà alle ore 24.00 del 30/04/2012.

Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

02.10. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

02.11. Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente.

02.12. Riferimento alle Norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

02.13. Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di discordanza tra le Condizioni Particolari, le Garanzie Aggiuntive, le eventuali Condizioni Speciali ed Annotazioni, le Condizioni Generali di Assicurazione, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più estensiva e favorevole all'Assicurato.

03. ATTIVITÀ ASSICURATA

Il Comune di Lari, in qualità di Ente, esercita l'attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determine, convenzioni, nulla escluso né eccettuato.

Il Comune di Lari, può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine, nulla escluso né eccettuato.

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori in genere.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge e dal suo status giuridico.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Le attività possono essere esercitate anche per il tramite di Società controllate o collegate all'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto, nonché essere affidate, concesse o sub appaltate ad altri soggetti verso i quali l'Assicurato assume il ruolo di committente.

La Società da atto di conoscere tutte le attività svolte dall'Assicurato e l'assicurazione opera perciò per tutte le attività esercitate, nulla escluso né eccettuato.

Le fonti di energia, l'esistenza o l'uso di infiammabili, l'uso o l'esistenza di merci speciali, sostanze pericolose, imballaggi combustibili, e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

04. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI DIFESA

04.01. Definizioni Specifiche

Spese Legali e Peritali: le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza. Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali);

Addetti: tutti coloro che prestano la loro opera nell'Azienda o Ente.

04.02. Oggetto dell'assicurazione

Le garanzie vengono prestate all'Ente Contraente per le spese dallo stesso sostenute relativamente a controversie derivanti da fatti, atti ed omissioni che riguardano l'Ente, il Sindaco, i propri Amministratori (Assessori, e Consiglieri), Segretario Comunale/Direttore generale e Responsabili dei Servizi, Dirigenti e Dipendenti, nonché le persone diverse dai titolari di dette funzioni qualora svolgano legittimamente funzioni vicarie nell'adempimento dei compiti d'ufficio e di quelli connessi al mandato. La garanzia è operante per i seguenti casi:

- A) controversie relative a danni subiti per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
- B) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato, del Sindaco, degli Amministratori (Assessori, e Consiglieri), del Segretario Comunale/Direttore Generale e dei Responsabili dei Servizi e Dipendenti:
 - 1. quando è operante la polizza di RC solo ove risultassero adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di RC, ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile;
 - 2. quando non è operante la polizza di RC;
- C) difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale. Tale garanzia riguarda il Sindaco, gli Amministratori (Assessori, e Consiglieri), il Segretario Comunale/Direttore Generale e i Responsabili dei servizi e i dipendenti;
- D) difesa in procedimenti penali del Sindaco, degli Amministratori (Assessori e Consiglieri), del Segretario Comunale/Direttore Generale, dei Responsabili dei Servizi e Dirigenti e Dipendenti per delitti dolosi, conclusivi con proscioglimento o assoluzione in giudicato o con derubricazione del reato a colposo. Salvo il caso di decesso, sono esclusi gli altri casi di estinzione del reato. Il rimborso delle spese sostenute verrà effettuato quando la sentenza sia passata in giudicato;
- E) esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti i per fatti illeciti di terzi in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi di proprietà e/o locati e/o in uso all'Ente o di proprietà privata sempre che connesso all'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente stesso;
- F) controversie riguardanti gli obblighi ed adempimenti al DLgs 81/2008 e ssmm ed altre disposizioni normative in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e dei cantieri;
- G) controversie relative ad obblighi ed adempimenti previsti in materia di trattamento di dati personali (cosiddette Tutela Privacy);
- H) controversie davanti al TAR e Consiglio di Stato.
- I) Controversie di natura contrattuale
- J) Controversie relative ad inquinamento o qualsiasi danno ambientale

04.03. Esclusioni

La garanzia non è operante per le controversie:

- 1) relative al recupero crediti
- 2) derivanti dalla navigazione di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria
- 3) relative a sinistri causati da esplosione, emanazione di calore, o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione di particelle atomiche
- 4) relative a marchi, brevetti, diritti di autore o casi di concorrenza sleale
- 5) concernenti il diritto di famiglia le successioni, le donazioni, eccezion fatta per il caso in cui sia erede l'ente
- 6) che insorgano tra dipendenti dell' Assicurato
- 7) per fatti derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore:
 - a. se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo o il mezzo è usato in difformità a quanto previsto dalla carta di circolazione
 - b. se la guida avviene sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo i casi di proscioglimento o assoluzione con sentenza in giudicato
 - c. per fatto derivante da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall' ACI
- 8) quando vi sia conflitto di interessi tra Contraente e Assicurato; in tal caso la garanzia opererà soltanto a favore del Contraente.

04.04. Oneri assicurati

L'assicurazione comprende i seguenti oneri:

- spese per l'intervento del legale incaricato
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata, quelle di soccombenza in caso di condanna
- spese per l'intervento del Consulente Tecnico di ufficio, del Consulente Tecnico di parte e dei Periti in genere
- spese processuali nel processo penale ai sensi dell'art. 535 del Codice di Procedura Penale
- spese di giustizia in favore dell'Erario nel processo penale
- le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall' Assicurato

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio.

04.05. Delimitazioni ed esclusioni ulteriori

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- gli oneri fiscali (bollatura documenti ed atti, spese di registrazione, sentenze ed atti in genere)

Inoltre l'assicurazione non è operante per fatti conseguenti a:

- atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
- terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni

04.06. Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le vertenze, e fino alla sentenza che definisce il giudizio, presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre i cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione e tiene comunque indenni anche il Sindaco, gli Amministratori, il Segretario ed i Dipendenti che non ricoprono più la carica e/o non siano più in servizio.

La garanzia è operante per un periodo di anni 5 anche dopo la cessazione dell'incarico, dello stato di dipendente e della cessazione del contratto purché il fatto sia avvenuto durante il periodo di efficacia del contratto.

04.07. Limiti territoriali

L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da fatti, atti ed omissioni verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio siano trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. Si estende alle controversie extracontrattuali e penali determinate da fatti verificatisi in paesi dell'Unione Europea ed in Svizzera.

04.08. Durata della polizza

Il contratto ha durata di anni 3 (tre) dalle ore 24 del 30/04/2009 sino alle ore 24 del 30/04/2012 e cesserà alla sua scadenza naturale.

Salvo il diritto del contraente di rescinderlo ad ogni scadenza annuale

04.09. Calcolo del premio

Ai fini del calcolo del premio SI precisa che deve tenersi conto delle seguenti funzioni:

N°	Funzione	Premio unitario	Premio totale
1	Sindaco	€	€
1	Segretario Comunale/Direttore Generale	€	€
5	Assessori	€	€
14	Consiglieri	€	€
4	Responsabili del servizio	€	€
53	Dipendenti	€	€
		Premio Totale	€

Premio annuo lordo ammonta pertanto ad € _____

04.10. Obblighi dell' assicurato in caso di sinistro

Entro e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento o dall'invio di un atto giudiziale o stragiudiziale dal quale possa emergere una controversia che Impegni la garanzia prestata, l'Assicurato deve farne comunicazione scritta al contraente. Il contraente provvederà quindi sollecitamente all'invio di regolare denuncia all'assicuratore e/o al Broker.

Nella denuncia del sinistro dovrà essere indicato il nominativo del legale a cui è stato conferito l'incarico, residente nel luogo ove ha sede l'ufficio competente per lo controversia.

La Compagnia potrà acquisire anche direttamente dal legale designato, e fino alla conclusione della vertenza, ogni utile informazione, nonché copie di atti o documenti, il tutto con dispensa dal segreto professionale.

Per la scelta dei consulenti e/o dei periti, la nomina deve essere concordata con la Compagnia.

04.11. Liquidazione delle spese

La Società liquiderà dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in presenza di regolare parcella, o nota pro forma, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa.

04.12. Clausola di legittimazione

L'assicuratore dà e prende atto che:

La presente polizza viene stipulata dal contraente a favore degli assicurati con il loro espresso consenso;

Il Contraente adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli assicurati, con il consenso degli assicurati stessi che si intende espressamente prestata e manifestato sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

04.13. Regolazione del premio

Il premio, convenuto in base agli elementi variabili indicati nell'articolo 4.9 è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute nel numero degli assicurati, attive o passive, rispetto al numero di assicurati presi come base per il conteggio del premio.

La regolazione avverrà sul periodo di effettiva validità della garanzia per ciascun Assicurato, computando le variazioni su base mensile (verrà considerata presenza mensile quella superiore a giorni 15, e non conteggiata quella inferiore a giorni 15)

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, lo Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi di questi elementi variabili.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione dovranno essere regolate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione trasmessa al Contraente.

04.14. Massimale

Il massimale è di Euro 50.000,00 per sinistro laddove il sinistro riguardi un solo assicurato, senza limite per anno assicurativo; in aggregato fino a € 150.000,00 nel caso in cui siano coinvolti più assicurati nello stesso sinistro.

05. NORME DIVERSE

05.01. Clausola di Coassicurazione e condelega

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società sotto indicate.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'uno all'altra parte unicamente per il tramite della Società _____, all'uopo designata quale

coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende data e ricevuta dalla Delegataria o dalla Condelegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria e la Condelegataria sono anche incaricate dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del Contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria e la Condelegataria possono sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le Società coassicuratrici risulta dai rispettivi " estratti di polizza " da esse firmati, oppure dall'estratto unico firmato dalla Società Delegataria o della Condelegataria in nome e per conto delle coassicuratrici stesse.

05.02. Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BSP Broker di Assicurazione S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BSP Broker di Assicurazione S.r.l., che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato. Pertanto laddove la presente assicurazione sia appoggiato presso un'agenzia, questa si impegna alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con il Broker e all'ottenimento della ratifica da parte della propria Compagnia prevista dall'Art 55 del regolamento ISVAP 5/2006

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker per conto della Contraente agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla

Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al suddetto Broker sarà considerata come eseguita alla Contraente.

La BSP Broker di Assicurazione S.r.l. è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Alla BSP Broker di assicurazione S.R.L. verranno retrocesse dalla Compagnia commissioni per l'intermediazione pari al 10% di ogni premio imponibile.

05.03. Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, in occasione di ogni scadenza annuale di polizza (3 mesi ante 31/12), si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

06. Somme assicurate e premi netti annui

N°	Funzione	Premio unitario	Premio totale
1	Sindaco	€	€
1	Segretario Comunale/Direttore Generale	€	€
5	Assessori	€	€
14	Consiglieri	€	€
4	Responsabili del servizio	€	€
53	Dipendenti	€	€
		Premio Totale	€

Il massimale è di Euro 50.000,00 per sinistro laddove il sinistro riguardi un solo assicurato, senza limite per anno assicurativo; in aggregato fino a € 150.000,00 nel caso in cui siano coinvolti più assicurati nello stesso sinistro.

Fatto in Quattro originali a _____ il _____.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

LE COASSICURATRICI

Offerta Tecnica

EVENTUALI MODIFICHE ALLA NORMATIVA:

BSP Broker di Assicurazione S.r.l.

Denominazione sociale offerente :.....
Sede Legale :.....
Firma e qualifica :.....
Data :.....

Offerta Economica

Conteggio del premio:

N°	Funzione	Premio unitario	Premio totale
1	Sindaco	€	€
1	Segretario Comunale/Direttore Generale	€	€
5	Assessori	€	€
14	Consiglieri	€	€
4	Responsabili del servizio	€	€
53	Dipendenti	€	€
Premio Totale			€

Il massimale è di Euro 50.000,00 per sinistro laddove il sinistro riguardi un solo assicurato, senza limite per anno assicurativo; in aggregato fino a € 150.000,00 nel caso in cui siano coinvolti più assicurati nello stesso sinistro.

Per complessivi:

Premio totale Euro _____ di cui imposte _____

Riparto di coassicurazione:

- _____ - _____ %
- _____ - _____ %
- _____ - _____ %

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....